



CH-3003 Berna, UFSP

- Ai laboratori cantonali svizzeri
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del principato del Liechtenstein
- Alle cerchie interessate
(secondo l'elenco allegato)

Fascicolo n°: 410.0003-2//598812

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: Li / BAU / KA / ERN / WIS

Liebefeld, 4 maggio 2009

Istruzione n. 16: valutazione della presenza di dimetilfumarato (DMF) negli oggetti d'uso

Contesto

Verso la fine dell'anno scorso, in diversi Paesi membri della Comunità europea si è constatato che il trattamento illegale con DMF di calzature e mobili imbottiti mediante DMF ha provocato disturbi alla salute dei consumatori (p. es. dermatiti cutanee da contatto, infiammazioni). Nella maggior parte dei casi, sacchetti contenenti il biocida vietato DMF sono stati inseriti negli imballaggi destinati alla spedizione, in modo da proteggere la merce dalla contaminazione con muffe nell'ambito dell'invio o dell'immagazzinamento in ambienti umidi.

Valutazione generale

Studi clinici hanno dimostrato il legame esistente tra i disturbi alla salute e il contatto con il DMF¹. Conformemente al principio sancito all'articolo 1 della direttiva 2001/95/CE², secondo cui sul mercato dell'Unione Europea devono essere immessi soltanto prodotti sicuri, e in applicazione dell'articolo 13 della medesima direttiva, la Commissione delle Comunità europee ha emanato il 17 marzo 2009 una decisione³, la quale prevede che a decorrere dal 1° maggio 2009 gli Stati membri garantiscono che sia vietata l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti contenenti DMF. La Commissione ha fissato una concentrazione massima di 0,1 mg di DMF per chilogrammo di prodotto.

¹ Rantanen T. (2008): «The cause of the Chinese sofa/chair dermatitis epidemic is likely to be contact allergy to dimethylfumarate, a novel potent contact sensitizer». Concise communication. British Journal of Dermatology 159; 218-221.

² Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti; GU L 11 del 15.1.2002, p. 4 e segg.

³ Decisione della Commissione del 17 marzo 2009 che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato (2009/251/CE), GU L 74 del 20.3.2009, pagg. 32 - 34.

Situazione giuridica Svizzera

All'articolo 14 capoverso 1 della legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) è sancito che gli oggetti d'uso non devono, nell'impiego a cui sono destinati o in quello abitualmente presunto, mettere in pericolo la salute. Lo stesso principio è ribadito e specificato agli articoli 30 capoverso 1 e 37 capoverso 1 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02). Finora non sono stati fissati valori limite per il DMF negli oggetti d'uso. Al fine di concretizzare le disposizioni svizzere summenzionate, è quindi giustificato applicare le concentrazioni massime definite dalla CE nella sua decisione 2009/251/CE.

Istruzione

Secondo l'articolo 36 capoverso 3 LDerr, la Confederazione può obbligare i Cantoni ad informare la Confederazione sulle misure esecutive adottate e sui risultati di analisi. Inoltre, può prescrivere ai Cantoni misure intese ad unificare l'esecuzione nonché, in situazioni straordinarie, ordinare rispetto ai Cantoni determinate misure esecutive. L'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) attribuisce all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) la competenza, dopo aver sentito gli organi di controllo, di emanare istruzioni concernenti il controllo.

Al fine di garantire lo stesso livello di protezione presente in ambiente europeo e in previsione di un'esecuzione unificata su scala nazionale del controllo degli oggetti d'uso, l'UFSP emana la seguente istruzione:

1. Dal 1° giugno 2009, gli oggetti d'uso immessi in commercio in Svizzera con una concentrazione superiore allo 0,1 mg DMF/kg di prodotto sono contestati perché violano gli articoli 14 capoverso 1 LDerr, 30 capoverso 1 e 37 capoverso 1 ODerr.
2. Le competenti autorità di esecuzione provvedono affinché, in caso di superamento del valore massimo indicato sopra, la merce sia contestata e ritirata dal mercato. Prima di intraprendere un'analisi del prodotto, si raccomanda di verificare la presenza nell'imballaggio di sacchetti (di farina fossile) aggiunti alla merce e, se del caso, l'eventuale presenza di DMF.
3. Notifica: le competenti autorità di esecuzione notificano all'UFSP la decisione relativa alle misure adottate nei confronti di terzi mediante copia per conoscenza (art. 36 cpv. 3 lett. a LDerr).

Non appena saremo in possesso d'informazioni più precise sulle analisi del DMF (estrazione mediante Soxhlet, analisi CG-SM), sarà nostro compito trasmettervele.

Invitandovi a prendere atto di quanto precede, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Capo dell'Unità di direzione protezione dei consumatori

Dr. Roland Charrière
Direttore supplente